

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA - LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, 18-03-2005, n. 5909

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LAVORO (RAPPORTO DI)

| | |
|---------------|----------------|
| Fatto | Diritto |
| P.Q.M. | |

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA' STUDI MACERATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato MAGRINI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

PIER RODOLFO MENICHETTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

contro

ASHENHURTS BARNARD SARAH JANE ELISABETH, BLONDEL MONIQUE MARIE JACQUELINE, BONILLA MARIA ANGELICA, HISCOCK CLAIRE ELISABETH SUSAN, LEONCINI BARTOLI ANTONELLA;

- intimati -

e sul 2[^] ricorso n. 20329/03 proposto da:

BARNARD ASHENHURST SARAH JANE ELISABETH TRACEY, LONDEL MONIQUE MARIE JACQUELINE, BONILLA MARIA ANGELICA, HISCOCK CLAIRE ELISABETH SUSAN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

UNIVERSITA' STUDI MACERATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIER RODOLFO MENICHETTI, CLAUDIO DAMOLI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 351/02 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 25/07/02 - R.G.N. 330/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/01/05 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito l'Avvocato MAGRINI;

udito l'Avvocato PICOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale estinzione nei confronti di Leoncini.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di Sarah Jane Ashenhurts Barnard e dieci litisconsorti a percepire, a titolo di trattamento di anzianità e a partire dal secondo anno del rispettivo rapporto di lavoro, un incremento della retribuzione globale annua pari all'1,25% per ogni anno di lavoro, condannando la datrice di lavoro Università degli Studi di Macerata alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

In relazione all'attività svolta dai ricorrenti in primo grado quali lettori di madre lingua straniera presso detta Università con contratti a termine stipulati ex art. 28 D.P.R. n. 382/1980, rinnovati di anno in anno, il giudice dell'appello rilevava che a) la pretesa del riconoscimento della qualifica di lettore universitario con compiti di insegnamento e delle mansioni superiori svolte nel

corso del rapporto era infondata, non potendo produrre effetti giuridici, in relazione all'[art. 23 del D.P.R. n. 382/1980](#), l'assegnazione di compiti istituzionali in violazione dello stesso decreto o della già vigente legislazione universitaria;

b) l'applicazione ai ricorrenti in primo grado della disciplina contrattuale ed economica dei collaboratori ed esperti linguistici non aveva comportato una dequalificazione professionale o un peggioramento del trattamento economico;

c) il rapporto di dottorato non aveva subito una definitiva interruzione al 31 ottobre 1993, non potendo ravvisarsi una manifestazione di volontà di recesso dal rapporto nella lettera inviata ai lettori dal Rettore dell'Università;

d) nessuna ulteriore spettanza retributiva poteva essere riconosciuta per il periodo dal 31 ottobre 1993 al 15 marzo 1994, per il quale era stato erogato il compenso pattuito;

e) l'assoggettamento dei rapporti iniziati nel vigore del [D.P.R. 382/80](#) alla disciplina prevista per i collaboratori ed esperti linguistici dalla [legge n. 236/1995](#) non incideva sulla riconosciuta unicità dei rapporti stessi, nè determinava alcuna lesione dei diritti da essi derivanti;

f) era infondata la pretesa dell'adeguamento al parametro del professore associato a tempo definito della retribuzione, che doveva ritenersi adeguata ai sensi [dell'art. 36 Cost.](#) in relazione all'attività svolta;

g) a seguito della sentenza 26 giugno 2001 della Corte di Giustizia CE, doveva procedersi, in relazione al mancato riconoscimento di riflessi della durata del rapporto sul trattamento economico spettante, ad una determinazione equitativa, ex [art. 2099 cod. civ.](#), della retribuzione spettante, mediante il calcolo di una maggiorazione per scatti biennali, come nella disciplina del rapporto del personale non docente delle università e dei ricercatori.

Avverso questa sentenza l'Università di Macerata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a con cinque motivi, nei confronti di Sarah Jane Elisabeth Tracey Ashenhurts Barnard, Monique Marie Jacquelin Blondel, Maria Angelica Bonilla, Claire Elisabeth Susan Hiscock, che resistono con controricorso e ricorso

incidentale affidato a dieci motivi.

Il ricorso dell'Università degli Studi di Macerata è stato notificato anche alla sig. Antonella Leoncini Bartoli, controparte nel giudizio di merito, nei confronti della quale è stato successivamente notificata dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.

L'INPS non si è costituito in giudizio.

L'Università ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Le parti costituite hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi *dell'art. 335 cod. proc. civ.* 2. Deve essere preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della sig. Antonella Leoncini Bartoli, a seguito della notifica dell'atto di rinuncia ex *art. 306 cod. proc. civ.*, sottoscritto dai procuratori speciali dell'Università ricorrente.

3. Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalle controricorrenti e ricorrenti incidentali, che deducono, in relazione agli *artt. 25 cod. proc. civ.*, 1 e 2 del *r.d. 1611/1933* l'inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso principale, rilevando la nullità della procura speciale e del conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro.

Premesso che la procura a margine dell'atto non identifica la qualificazione e il ruolo dell'identità personale del soggetto sottoscrittore, si deduce che non è stata indicata alcuna delibera di autorizzazione al Rettore pro tempore o altro soggetto rappresentante l'Università al conferimento di detta procura speciale e in specie di autorizzazione ad avvalersi di avvocati del libero foro anzichè della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura generale dello Stato.

La Corte osserva che il ricorso risulta proposto dalla Università degli Studi di Macerata in persona del Rettore pro tempore; tale elemento consente di identificare nel legale rappresentante dell'ente il soggetto che ha conferito e sottoscritto la procura. Sono stati del resto prodotti atti rettorali di conferimento del

mandato ai difensori costituiti, in tali atti si ravvisano gli estremi della motivata delibera che consente di affidare ad un avvocato del libero foro la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università, spettante ope legis all'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. 18 agosto 1997 n. 7649, 26 gennaio 2001 n. 1086).

4. E' ugualmente infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, con la quale si deduce il difetto delle procure speciali con le quali è stato conferito il mandato alla lite, in quanto recanti date anteriori a quelle di notifica del ricorso principale proposto dall'Università di Macerata. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del controricorso contenente il ricorso incidentale e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per Cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione (cfr. Cass. 23 aprile 1999 n. 4038). Tali requisiti ricorrono nella fattispecie.

5. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione del divieto di proporre nuove domande in appello, di cui [all'art. 437 cod. proc. civ.](#), rilevandosi che la domanda formulata dai ricorrenti in primo grado era diretta all'adeguamento della retribuzione ai sensi [dell'art. 36 Cost.](#), con la richiesta di riconoscimento di "ogni voce retributiva tipica del rapporto di lavoro subordinato ed in particolare la progressione delle classi stipendiali e gli scatti di anzianità"; le conclusioni del ricorso riferivano la pretesa di differenze retributive al "parametro di trattamento del professore associato a tempo definito, e comunque non inferiore rispetto a quello del ricercatore universitario confermato, ed in estremo subordine non inferiore a quella riconosciuta, su base oraria, nell'anno 1993/1994".

Con l'atto di appello è stata dedotta la violazione, oltre che degli [artt. 2103 cod.civ.](#) e degli [artt. 2 e 5 della legge n. 230/1962](#), in relazione [all'art. 3 Cost.](#) dell'art. 39 del Trattato CEE, come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 2 agosto 1993 2 26 giugno 2001, nonché degli artt. 1 3 e 7 [regolamento Cee 1612/68](#).

La parte rileva quindi che nell'atto di appello non si parla pi— di adeguamento della retribuzione ex [art. 36 cost.](#) ma di

applicazione diretta dell'art. 39 del Trattato Ce e quindi sulla base di argomentazioni del tutto nuove, con evidente modificazione della causa petendi.

Il motivo non merita accoglimento. La proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere davanti al giudice di primo grado in violazione del divieto posto *dall'art. 437 c.p.c.* si ha quando la causa petendi dedotta essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia;

questa ipotesi non ricorre nel caso in cui la parte si limiti ad una diversa prospettazione, alla luce della normativa legale, degli stessi fatti già acquisiti al processo (giurisprudenza costante:

cfr. 14 luglio 2000 n. 9401 15 maggio 2003, n. 7594).

Nella specie l'atto di appello non introduce una modificazione degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa azionata, diretta al riconoscimento di un determinato trattamento economico per l'attività svolta nell'ambito dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio, ma si limita ad una diversa prospettazione sotto il profilo della qualificazione giuridica, della stessa pretesa richiamando a sostegno di questi principi di diritto posti dalla normativa comunitaria.

6.1. Con il secondo motivo del ricorso principale si deducono la violazione dell'art. 39 del Trattato CE e l'errata interpretazione della sentenza 26 gennaio 2001 della Corte di giustizia sul rilievo che nessuna norma dell'ordinamento italiano garantisce ai cittadini l'applicazione dell'istituto degli scatti di anzianità, spettanti solo se previsti dalla contrattazione collettiva di categoria; in particolare, questa previsione è assente nel contratto collettivo nazionale per il personale non docente delle Università (in cui rientrano i collaboratori ed esperti linguistici).

La parte esclude poi la configurabilità di ogni discriminazione nel caso di specie, tra cittadini italiani e stranieri, perchè tutte le controparti costituite hanno la cittadinanza italiana 6.2. il terzo motivo contiene ancora la denuncia di violazione dell'art. 39 del Trattato CE e l'errata interpretazione della sentenza 26 gennaio

2001 della Corte di Giustizia, oltre che dell'[art. 7 regolamento CE n. 1612/68](#) e dell'[art. 2099 cod. civ.](#) Si afferma che in assenza di clausole collettive o individuali che assicurino gli effetti economici della progressione di carriera non può farsi luogo ad alcuna sanzione di nullità in applicazione della citata norma del regolamento CE, nè può trovare applicazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'appello, il disposto dell'[art. 2099 cod.civ.](#) 6.3. Il quarto motivo, con la denuncia dei vizi di violazione dell'art. 39 del Trattato CE e dell'[art. 4 del D.P.R. 19 luglio 1984 n. 571](#), nonchè difetto di motivazione, investe la statuizione relativa al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità; la parte richiama le considerazioni svolte sulla impossibilità di attribuire il relativo diritto in assenza di una disciplina collettiva, e rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza che da un lato esclude l'utilizzazione del concetto di classi stipendiali, estraneo alla disciplina privatistica dei rapporti in questione, e dall'altro fa invece applicazione di norme relative al trattamento di pubblici dipendenti, per di più con il riconoscimento di scatti biennali senza limiti. Anche la determinazione del quantum operato dalla Corte di Appello appare quindi errata.

6.4. Con l'ultimo motivo del ricorso principale, denunciandosi i vizi di violazione dell'[art. 2948 cod.civ.](#) e difetto di motivazione, si deduce l'emesso esame dell'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale a suo tempo sollevata dalla Università. 7.1. Il primo motivo del ricorso incidentale, con la denuncia dei vizi di violazione dell'[art. 11 preleggi](#), degli [artt. 1 e 2 della legge n. 230/1962](#), dell'[art. 4 legge 236/1995](#), degli [artt. 1419 e 2909 cod. civ.](#), dell'art. 39 Trattato CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 2 agosto 1993 e 26 giugno 2001, nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione, investe la statuizione di rigetto del motivo di appello relativo alla mancata pronuncia di accertamento della unicità, fin dalla prima assunzione, del rapporto in corso con l'Università di Macerata come lettori.

Si censura la statuizione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda di accertamento di tale unico rapporto, in relazione al giudicato formatosi con la sentenza 7 novembre 1995 del Pretore di Macerata. La sentenza impugnata, che interpreta la nuova normativa della [legge n. 236/1995](#) come riferita ai rapporti di lavoro in corso, con l'effetto

di sostituirla retroattivamente la fonte, concreta una violazione del richiamato principio di diritto comunitario.

7.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale si denunciano i vizi di violazione *dell'art. 36 Cost.*, dell'art. 28 e 123 del *d.P.R. 382/1980*, nonché contraddittorietà ed assenza di motivazione, in relazione alla statuizione di rigetto della domanda di adeguamento della retribuzione in base al parametro del trattamento economico del professore associato a tempo definito.

La sentenza impugnata non ha indicato le ragioni che impediscono di far riferimento a questo parametro; in particolare, ha erroneamente escluso, in base all'art. 123 del *D.P.R. 382/1980*, la possibilità di tener conto dell'attività di insegnamento della lingua straniera, partecipazione alle commissioni di esame, svolgimento di seminari, di studio e ricerca. Il diritto all'adeguamento della retribuzione in base al suddetto parametro massimo non può incontrare limiti nella disposizione citata, quando sia accertato l'espletamento in concreto, a livello massimo, delle mansioni che sono pur sempre proprie del dottorato, in quanto consistenti, oltre alle mere esercitazioni linguistiche, in un vero e proprio insegnamento della lingua straniera.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'utilizzazione del parametro in questione non può essere esclusa in considerazione delle differenze tra i compiti svolti dai ricorrenti incidentali e quelli propri della categoria professionale di riferimento.

La sentenza impugnata non ha poi operato un raffronto tra l'impegno lavorativo sostenuto e quello dei professori e ricercatori universitari.

7.3. Con il terzo motivo, denunciandosi i vizi di violazione ed erronea applicazione *dell'art. 36 Cost.* in relazione agli artt. 6 l.

349/1958, articolo unico *d.l. n. 817/1978*, art. 2 *ter legge n. 158/1987*, artt. 30 34 e 52 *D.P.R. 382/1980*, art. 39 Trattato CE, artt. 1 e 7 Regolamento CE 1612/1968, nonché difetto di motivazione, si prospetta in subordine una censura per il mancato adeguamento della retribuzione al trattamento del ricercatore confermato, in relazione ad un raffronto qualitativo e quantitativo delle attività didattiche svolte in concreto. La parte richiama, ai

fini di tale raffronto, la precedente disciplina dell'attività degli assistenti universitari.

7.4. Il quarto motivo, con la denuncia di violazione ed erronea applicazione degli *artt. 36 e 38 D.P.R. 382/1980*, 7 e 39 Trattato CE come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 2 giugno 1987 e 26 giugno 2001, 1 e 3 Regolamento CEE 1612/1968, 6 *legge n. 349/1958*, articolo unico *d.l. n. 817/1978, art. 2 ter l. n. 158/1987*, nonchè difetto di motivazione, investe la statuizione con cui è stato escluso il diritto alla progressione delle classi stipendiali.

Si sostiene che la garanzia di parità di trattamento assicurata dal diritto comunitario comprende anche gli elementi accessori della retribuzione, indipendentemente dalle previsioni della disciplina applicabile al rapporto; d'altro canto, classi stipendiali e scatti di anzianità non costituiscono elementi retributivi di diversa natura, ma si integrano nello schema di progressione in carriera.

7.5. Con il quinto motivo, denunciandosi i vizi di violazione degli *artt. 1418, 1419, 2103 cod. civ.*, 123 D.P.R. 328/1980, 1362 cod. civ., 4 *legge n. 236/1995*, 39 Trattato CE, nonchè difetto di motivazione, si censura la statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell'invalidità dei contratti per esperti e collaboratori linguistici e del diritto dei ricorrenti in primo grado a continuare a svolgere le mansioni già espletate.

Si critica in primo luogo la valutazione di sovrapposibilità delle qualifiche dei lettori assunti ex art. 28 D.P.R. 328/1980 e dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla *legge n. 236/1995*;

si sostiene che mentre questi ultimi sono assimilati, quanto a trattamento economico e regime contrattuale, al personale non docente, i lettori devono essere inquadrati nell'ambito del personale docente delle Università.

I nuovi contratti per esperti e collaboratori linguistici dovevano essere dichiarati invalidi, in quanto introducono un evidente peggioramento del profilo professionale.

Si sostiene che ai fini della valutazione di tale contenuto professionale non può farsi riferimento ai limiti desumibili dall'*art. 123 del D.P.R. 382/1980*. 7.6. Il sesto motivo, con la denuncia dei vizi di violazione ed erronea applicazione degli *artt. 1 e 3 della*

legge n. 604/1966, dell'*art. 18 legge n. 300/1970*, dell'*art. 2103 cod. civ.*, dell'*art. 28 d.P.R. n. 328/1980*, degli *artt. 5 d.l. n. 588/1994* e 4 *legge n. 236/1995*, nonchè difetto di motivazione, investe la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso una soluzione di continuità dei rapporti in questione, in relazione alla manifestazione di volontà contenuta nel provvedimento rettorale in data 16 dicembre 1993 con cui i ricorrenti in primo grado furono diffidati a svolgere prestazioni inerenti a compiti di lettorato; ha quindi respinto le domande dirette all'accertamento della illegittimità del licenziamento così intimato e comunque della estromissione dei ricorrenti.

Si sostiene che nel caso di specie la configurabilità di un vero e proprio licenziamento discende dalla consapevolezza della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro dei ricorrenti, in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 2 agosto 1993.

In ogni caso, il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere, anche in relazione agli ordinali criteri civilistici, il diritto dei ricorrenti in primo grado al risarcimento del danno, in relazione alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza del termine e alla offerta delle prestazioni lavorative, poi effettivamente svolte oltre la scadenza dell'ultimo contratto e fino alla stipula dei nuovi contratti.

7.7. Il settimo motivo, con la denuncia di violazione ed erronea applicazione degli *artt. 116 e 416 cod. proc. civ.*, nonchè dell'*art. 2697 cod. civ.*, ed in subordine difetto di motivazione, censura il mancato accertamento della quantità e qualità delle mansioni svolte dai ricorrenti.

Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'Università convenuta in primo grado ha omesso di contestare i fatti analiticamente dedotti nel ricorso introduttivo, che dovevano quindi ritenersi provati, come risultava anche dalla documentazione prodotta. Erroneamente, poi, il giudice dell'appello ha ritenuto inammissibile la reiterazione delle richieste istruttorie riproposte in sede di gravame dagli appellanti, per l'asserita mancanza di un motivo di impugnazione sulla loro mancata ammissione in primo grado.

7.8. Con l'ottavo motivo si censura ancora l'indagine in ordine alle mansioni svolte, denunciandosi violazione ed erronea applicazione

dell'art. 1362 cod. civ., degli artt. 115, 116, 420 cod. proc. civ., 2729, 2730 e 2697 cod. civ.. nonchè omesso esame di risultanze documentali e del comportamento processuale delle parti. Si rileva in particolare la mancata valutazione dell'interrogatorio libero dal rappresentante della parte convenuta, che ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa; il mancato esame del contenuto dei contratti di assunzione, in relazione alla definizione dei compiti affidati, e l'errata interpretazione delle delibere dei consigli di facoltà e del Consiglio di amministrazione dell'università, nonchè di una nota del Rettore.

7.9. Il nono motivo, con la denuncia dei vizi di violazione ed erronea applicazione degli *artt. 279, 329 e 346 cod. proc. civ.*, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione, investe la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte dai ricorrenti in primo grado e riproposte in appello. Si deduce che tale riproposizione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado non richiedeva uno specifico motivo di impugnazione; si rileva che sul punto era del resto mancata una esplicita statuizione del primo giudice.

7.10. Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale si denunciano la violazione ed erronea applicazione degli *artt. 184, 244, 253 cod. proc. civ.* e la contraddittorietà ed illogicità della statuizione sulla rilevanza ed ammissibilità delle prove orali su capitoli che il giudice dell'appello ha ritenuto generici, o implicanti manifestazioni di giudizio, o inerenti allo svolgimento di attività "estranee ai compiti previsti dalla legge".

Si afferma che le circostanze allegare attengono direttamente al contenuto delle prestazioni lavorative svolte, e rilevano ai fini della dimostrazione della quantità e qualità del lavoro prestato, in relazione al richiesto adeguamento della retribuzione al parametro massimo consentito dall'art. 28 del D.P.R. n. 328/1980; si ribadisce che le richieste istruttorie non miravano alla prova dello svolgimento di mansioni estranee a quelle istituzionali, ma solo alla conferma dei dati già acquisiti dalle risultanze documentali.

Ugualmente erronea è la statuizione di rigetto dell'istanza di esibizione di documenti (registri ufficiali degli esami, registri personali dell'attività svolta dai ricorrenti, verbali dei Consigli di Facoltà e di Amministrazione) che mirava all'acquisizione di atti ben determinati e non aveva, contrariamente a quanto affermato

nella sentenza, un carattere meramente esplorativo.

I nuovi contratti di collaboratori esperti linguistici erano stati sottoscritti dai lettori con espressa riserva e quindi impugnati giudizialmente.

8. Ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda è opportuno far precedere all'analisi delle questioni sottoposte a questa Corte un esame dell'evoluzione del quadro normativo in materia.

Con due sentenze del 30 maggio 1989, n. 33/88, e 2 agosto 1993, n. 259/91 la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che la disciplina contenuta nell'*art. 28, comma 3 del D.P.R. n. 382 del 1980* - nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno - era contraria all'art. 48 del Trattato CEE, vietando quest'ultimo qualsiasi discriminazione, anche indiretta, fondata sulla cittadinanza.

A seguito di tali pronunce è stata emanata una nuova normativa, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire da *d.l. 21 dicembre 1993 n. 530*) e poi con il *d.l. 21 aprile 1995, n. 120*, convertito con modificazioni nella *legge 21 giugno 1995, n. 236* (con la quale è stata conservata la validità degli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti). Con questa disciplina si è stabilito che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alla funzione da svolgere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a termine. In particolare, l'art. 4 di quest'ultima legge ha imposto alle Università che intendano stipulare tali contratti, l'obbligo di "assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del D.P.R. 11.7.1980. n. 382 in servizio nell'anno accademico 1993/94 nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto" precisando che "il personale predetto...conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti".

Questa nuova disciplina ha quindi soppresso la figura del lettore di lingua straniera, sostituendola con quella di "collaboratore ed

esperto linguistico di lingua madre", prevedendo anche che gli ex lettori di lingua straniera godono di un diritto di preferenza nell'assunzione e conservano i diritti questo in relazione ai precedenti rapporti di lavoro.

Con la sentenza 26 giugno 2001 la Corte di Giustizia ha però nuovamente censurato il nostro Paese per non "aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali". Questa pronuncia trae origine da un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione in relazione al mancato riconoscimento ai collaboratori linguistici, presso sei università italiane, dei diritti connessi alla anzianità di servizio acquisita come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della [legge n. 236/1995](#).

Si è avuto successivamente, nelle more del presente giudizio, un nuovo intervento del legislatore nazionale, che al fine di dare esecuzione a questa sentenza - e con riferimento alle Università italiane ivi considerate - ha così disposto, con l'art. 1 del d.l.

14 gennaio 2004 n. 2, convertito con modificazioni in [legge 5 marzo 2004 n. 63](#): "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma "La Sapienza" e "l'Orientale" di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'[articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1995, n. 236](#), è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente". 9.1. Nell'ordine logico deve essere ora esaminato il primo motivo del ricorso incidentale. Posto che in altro giudizio gli attuali ricorrenti incidentali hanno ottenuto dal Pretore di Macerata una sentenza definitiva (emessa il 25 ottobre 1995) con cui è stata accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con l'Università fin dalla prima assunzione, il giudice dell'appello ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse, in

relazione a tale pronuncia, la richiesta di accertamento dell'unicità dei rapporti in questione, già riconosciuta con forza di giudicato.

Questa statuizione viene censurata rilevandosi anzitutto che, avendo la richiamata sentenza accertato irrevocabilmente l'unicità dei rapporti di lavoro (definiti di lettorato), doveva essere affermata l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro di lettorato sorto ex *art. 28 D.P.R. 382/1980* e mai validamente cessato nè sostituito in epoca successiva.

Si osserva poi che l'abrogazione di questa norma può operare solo ex mine, sicchè la stessa disposizione continua ad essere valida fonte dei diritti nascenti dai rapporti e dalle situazioni sorte e consolidate prima della sua abrogazione, e la nuova disciplina non può trovare applicazione con l'effetto retroattivo di peggiorare il profilo professionale delle posizioni di lavoro.

Le censure formulate sono infondate. La sentenza impugnata ha correttamente ravvisato il difetto di interesse della parte all'accertamento dell'unicità dei rapporti a tempo indeterminato, già definitivamente riconosciuta dalla precedente sentenza resa tra le parti; l'ulteriore questione dell'accertamento della disciplina applicabile anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della disciplina introdotta dal citato *d.l. n. 530/1993*, attiene, oltre che alla interpretazione del giudicato esterno formatosi tra le parti (il cui contenuto può essere accertato direttamente da questa Corte), al secondo profilo di censura.

Per il primo aspetto, si deve escludere che la pronuncia del Pretore di Macerata stabilisca l'assoggettamento dei rapporti in questione alla sola disciplina del *D.P.R. 382/1980*, anche in relazione alla esclusione, enunciata in motivazione, della diversità tra i compiti espletati in precedenza dai lettori e quelli poi svolti come collaboratori ed esperti linguistici.

Per il secondo profilo, la sentenza impugnata non prospetta alcuna applicazione retroattiva della disciplina della legge n. 23/1995 ai rapporti in questione per la fase antecedente all'entrata in vigore di tale normativa, in relazione ad una vicenda caratterizzata dalla stipulazione, a seguito di selezione pubblica, di nuovi contratti di collaboratori linguistici, e dunque nell'ambito dello schema normativo che comporta la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati nei termini e nelle condizioni fissate dalla nuova disciplina, con la

conservazione dei diritti quesiti.

9.2.1. Sempre seguendo l'ordine logico, vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione, il quinto e sesto motivo del ricorso incidentale, nonché il secondo motivo dello stesso ricorso, per il profilo che attiene alla denunciata violazione dell'*art. 123 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382*. 9.2.2. Le censure sono infondate. Deve essere qui riaffermato l'orientamento, già espresso da questa Corte, secondo cui, mentre da un lato l'*art. 4 della legge n. 236/1995* colloca in una relazione di perfetta continuità la posizione dei collaboratori linguistici rispetto a quella degli ex lettori, prevedendo l'inquadramento dei secondi nel nuovo ruolo dei primi, dall'altro non può attribuirsi rilievo ad eventuali mansioni di fatto assimilabili a quelle dei docenti, in relazione al disposto dell'*art. 123 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382*, il quale impedisce che qualsiasi articolazione del rapporto di impiego con le Università, diverso da quelle codificate, possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti delle Università stesse. Con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di lettori di lingua straniera diretta ad ottenere il riconoscimento di una posizione di docenza stabile, non prevista dall'ordinamento universitario; nè può comunque prospettarsi un'acquisizione di mansioni superiori per l'effetto di assegnazione di compiti di docenza, atteso che ove gli organi accademici avessero affidato ai lettori compiti diversi da quelli consentiti dalla legge - consistenti, in base all'*art. 28 del D.P.R. n. 382 del 1980*, nella funzione di curare le "effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua", oppure, in base all'*art. 4 della legge n. 236 del 1995*, nella funzione di provvedere alle "esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche" - i relativi provvedimenti sarebbero nulli e privi di effetto ai sensi del citato art. 123, in quanto in violazione della legislazione universitaria (Cass. 27 novembre 1999, n. 13292, 19 marzo 2003 n. 4051).

Sussiste dunque una sostanziale diversità delle attività contemplate da dette norme, che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, sono caratterizzate da una funzione strumentale e di supporto della docenza, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche (si vedano le considerazioni svolte in proposito da Cass. 23 aprile 2001 n. 6002, 8 agosto 2003 n. 12019, nonché da Corte Giustizia delle Comunità Europee

20 novembre 1997 in causa C- 90/96, Petrie ed altri c. Università di Verona).

Il precedente costituito da Cass. n. 2445 del 4 marzo 2000, richiamato dalla parte, non fornisce argomenti per confutare questa ricostruzione, riguardando una fattispecie particolare in cui è stata censurata la sentenza di merito che aveva affermato l'equiparabilità delle funzioni dei lettori a quelle dei professori delle scuole secondarie.

9.2.3. Conseguentemente, sono infondati i profili che attengono sia ai limiti normativi del contenuto professionale dell'attività dei lettori di lingua straniera e poi dei collaboratori linguistici, sia alla dedotta dequalificazione professionale di questi ultimi rispetto ai compiti dei primi, da cui si pretende di derivare l'invalidità dei nuovi contratti.

9.2.4. La sentenza sfugge poi alle censure con cui si ripropone l'assunto dell'interruzione definitiva dei rapporti in questione, derivante dal provvedimento rettorale del 16 dicembre 1993, con il quale gli attuali ricorrenti incidentali furono diffidati a svolgere prestazioni inerenti a compiti di lettorato, in assenza di una formale assegnazione di tali funzioni per l'anno 1993/1994.

La sentenza impugnata ha escluso che in tale atto possa essere ravvisato un licenziamento; il convincimento espresso si basa sull'analisi delle espressioni contenute nella dichiarazioni, che ad avviso della Corte territoriale esprimono una volontà contraria alla definitiva cessazione del rapporto. Questa interpretazione del contenuto dell'atto corrisponde ad un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sorretto da una congrua motivazione, che non viene criticata con l'indicazione di specifici elementi di cui sia stato omesso l'esame.

9.2.5. Non può quindi trovare applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi invocata dalla parte, nè può essere comunque accolta la pretesa risarcitoria connessa alla dedotta interruzione della continuità delle prestazioni. Tale pretesa è stata esaminata dal giudice dell'appello- in assenza di allegazione di altri profili di danno - in relazione alla dedotta perdita di retribuzioni tra il 31 ottobre 1993 e il 15 marzo 1994; ma la sentenza impugnata ha rilevato che gli appellanti non hanno contestato di aver ricevuto il compenso pattuito stabilito in termini globali per ciascun anno accademico, nè hanno

dimostrato di aver lavorato per un numero di ore superiori a quello stabilito.

Neppure questo accertamento di fatto, relativo alla mancata contestazione dell'avvenuta erogazione integrale del compenso annuo previsto, è stato efficacemente censurato dai ricorrenti incidentali.

9.3. E' ora opportuno esaminare congiuntamente gli ultimi quattro motivi del ricorso incidentale (sub 7-7., 7-8., 7.9., 7.10) che attengono tutti all'acquisizione delle risultanze istruttorie dei giudizi di merito. Nessuna di queste censure merita accoglimento.

La sentenza impugnata viene criticata, in primo luogo, perchè, mentre da un lato "sembra" riconoscere lo svolgimento di fatto delle mansioni dedotte dai lettori, dall'altro sembra contestarlo perchè limita l'accertamento a quanto riconosciuto dall'Università. La censura risulta inammissibile, perchè in relazione alla dettagliata analisi dei compiti affidati ai ricorrenti incidentali, svolta dalla Corte territoriale, non vengono indicate le specifiche circostanze di fatto per le quali tale accertamento sarebbe stato omesso, oltre a quelle considerate estranee all'ambito delle funzioni previste dalla legge, secondo il principio già esaminato sub 9.2.2.

La mancata precisazione degli elementi di fatto in ordine ai quali si prospetta un difetto di indagine del giudice di merito comporta anche l'inammissibilità dei profili che attengono all'omessa valutazione dell'assenza di contestazioni specifiche delle allegazioni del ricorso introduttivo da parte della convenuta, come pure al mancato accoglimento delle istanze istruttorie riproposte in appello, in quanto la parte, riproducendo nell'ultimo motivo il contenuto dei capitoli di prova, ha omesso di indicare le ragioni del carattere decisivo delle circostanze allegare, che attengono agli stessi elementi valutati nella sentenza impugnata. Il mancato esame di un'istanza istruttoria può infatti dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo se le risultanze processuali non esaminate o mal valutate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 5 marzo 2003, n. 3284, 17 febbraio 2004 n. 3004).

Quanto poi al dato costituito dalle risposte fornite del

rappresentante della parte convenuta in sede di interrogatorio libero, la sentenza impugnata esprime un preciso giudizio di fatto - non sindacabile in questa sede di legittimità - con cui si esclude che tali dichiarazioni comportino un'ammissione dei fatti dedotti dalla controparte.

Contrariamente a quanto sostenuto nell'ottavo motivo del ricorso incidentale, le risultanze documentali richiamate dalla parte sono state dettagliatamente ed analiticamente esaminate dal giudice dell'appello, con l'indicazione delle ragioni poste a base del convincimento espresso, secondo cui il contenuto delle mansioni svolte deve essere individuato principalmente nella tenuta di esercitazioni di lingua, anche con l'uso del laboratorio linguistico, nella predisposizione del materiale per le prove di accertamento, nella predisposizione degli esami senza potere di autonoma valutazione o decisione, nell'attribuzione di voti per le prove scritte con valore non impegnativo per il docente. Per questo aspetto la censura si risolve, inammissibilmente, nella richiesta di un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità, attraverso un'autonoma valutazione dei fatti acquisiti al giudizio. Ugualmente inammissibile appare poi, con riguardo all'interpretazione degli atti risultanti dalla documentazione, la denuncia di violazione [dell'art. 1362 cod. civ.](#), che non indica gli specifici canoni ermeneutici legali violati, nè in qual modo il giudice del merito si sarebbe discostato da essi.

Per il profilo che attiene al mancato accoglimento della richiesta di esibizione dei documenti, vale un analogo rilievo di inammissibilità, in relazione alla mancata indicazione specifica della rilevanza probatoria di tali elementi nel quadro delle risultanze esaminate dal giudice di merito; nella specie, del resto, non può essere sindacata in questa sede la motivazione con cui la Corte territoriale ha rigettato l'istanza della parte in considerazione della sua genericità. 10. L'applicazione dello *ius superveniens* costituito dalle citate disposizioni del [d.l. 14 gennaio 2004 n. 2](#), convertito con modificazioni in [legge 5 marzo 2004 n. 63](#), comporta il rigetto del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, con cui si contesta il diritto delle controparti ad un adeguamento del trattamento retributivo in base ai principi del diritto comunitario e ai sensi [dell'art. 2099 cod. civ.](#); il rigetto, altresì, del secondo motivo del ricorso incidentale, mentre devono essere invece accolte, per quanto di ragione, le censure del terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, che attengono

ugualmente ai criteri di determinazione di tale trattamento.

Il quinto motivo del ricorso principale non merita poi accoglimento, non risultando espressamente riproposta dalla parte vittoriosa in primo grado, ai sensi *dell'art. 346 cod. proc. civ.*, l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla controparte, non esaminata dal primo giudice in quanto rimasta assorbita.

Come ha recentemente rilevato questa Corte con la sentenza n. 21856 del 18 novembre 2004, la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, in causa C. 212-99, che la normativa stessa intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina ("corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli") deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera", ancorchè dipendenti da Università degli Studi diverse da quelle ivi contemplate; sicchè il medesimo trattamento, in quanto garantito con effetto dalla prima assunzione, trova applicazione ai rapporti oggetto dell'attuale controversia.

Tale garanzia deve essere riconosciuta d'ufficio nel presente giudizio, previa disapplicazione delle disposizioni eventualmente confliggenti del diritto interno.

La decisione impugnata, che pur richiama i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 26 gennaio 2001 ai fini della valorizzazione della anzianità lavorativa maturata, non appare conforme alle regole poste dalla citata normativa con l'identificazione del parametro di determinazione del trattamento economico spettante.

La sentenza deve essere quindi annullata, in relazione alle censure accolte, e la causa va rinviata ad altro giudice, il quale procederà a nuova indagine attenendosi al seguente principio di diritto:

"I lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, hanno diritto, proporzionalmente all'impegno orario assolto (tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore) un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data della prima assunzione, fatta salva l'attribuzione di trattamenti più favorevoli proporzionati (ai sensi *dell'art. 36 Cost.*) alla quantità e qualità del lavoro prestato." Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il giudizio nei confronti di Antonella Leoncini Bartoli. Rigetta il ricorso principale e accoglie per quanto di ragione l'incidentale. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2005